

Edizione di martedì 16 settembre 2014

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Non sempre l'istanza di adesione sospende i termini del ricorso](#)

di Giovanni Valcarenghi

IVA

[La procedura di gestione delle importazioni](#)

di Marco Peirolo

PENALE TRIBUTARIO

[Bancarotta preferenziale e prevedibilità del fallimento](#)

di Luigi Ferrajoli

ACCERTAMENTO

[Agriturismi sotto la lente di ingrandimento del Fisco](#)

di Luigi Scappini

ADEMPIMENTI

[Dal 1° ottobre le nuove regole per l'utilizzo del modello F24](#)

di Luca Mambrin

BACHECA

[Special Event Trust 2.0](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

ISTITUTI DEFLATTIVI

Non sempre l'istanza di adesione sospende i termini del ricorso

di Giovanni Valcarenghi

E' proprio **necessario**, quando si **presenta** una **istanza di accertamento con adesione**, **inserire le motivazioni** in forza delle quali si ritiene di poter proficuamente svolgere il contraddittorio con l'Ufficio?

Ci poniamo questo interrogativo a seguito delle **notizie di stampa** che rendono nota una sentenza della **Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo** (sentenza 319 del 17/04/2014), ove si ha modo di affermare che **l'assenza di valida motivazione** determinerebbe il **mancato accordo della sospensione di 90 giorni** del termine per produrre il ricorso.

La vicenda non è delle più limpide, posto che si tratta di una **società di diritto straniero** che impugna un **avviso di accertamento**, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativo **all'imposta unica sulle scommesse**; ma, trascurando l'oggetto del contendere, ci interessa il principio in termini di procedura.

Dal testo della pronuncia si ha modo di evincere che **la c.d. istanza**

*di accertamento con adesione ... s'è appalesata manifestamente **dettata dall'unico intento** di ottenere solo la **sospensione**, giacché **non fondata** su elementi e motivazioni la cui ignoranza abbia indotto l'Ufficio a concludere, come ha concluso, nella redazione dell'avviso notificato.*

L'affermazione sarebbe fondata sul **contenuto dell'istanza**, ove la società avrebbe affermato di **valutare**

*una **definizione** a livello centrale di un **percorso di accertamento con adesione** onde evitare di adire le competenti sedi giudiziarie. Tale locuzione, sempre secondo i Giudici, **svuoterebbe di contenuto l'istanza** stessa, giacché **solo una proposta**, che nel caso di specie non esiste, proveniente dall'obbligato e non dall'Ufficio, **qualifica l'istanza** del contribuente come richiesta di accertamento con adesione.*

Non avendo a disposizione “le carte” risulta difficile valutare la bontà della pronuncia, poiché **si potrebbe trattare** (come si spera) di caso **di istanza** di accertamento con adesione **redatta in modo “criptico”**, senza cioè che fosse esplicitato il fine ultimo della comunicazione. E’ come se si fosse utilizzata una forma di comunicazione dalla quale non si potesse evincere, con precisione, il contenuto effettivo della richiesta. Se così fosse, poco male.

Se, diversamente, la **istanza** fosse stata regolarmente presentata e fosse **comprensibile** (cioè, contenesse a chiare lettere la domanda di attivazione della procedura di accertamento con adesione), la **riflessione** che stiamo facendo **si complicherebbe** non poco.

Non risulta, infatti, che sia **prescritta** la **necessità** di **specificare** nell’istanza **le motivazioni** che dovrebbero emergere in sede di contraddittorio; l’istanza **svolge** solo la **funzione** di esplicitare la fonte **di innesco** **proveniente dal contribuente**, ai sensi del disposto del decreto legislativo 218/1997.

Tanto basta a produrre le **conseguenze automatiche** del caso, tra le quali anche il differimento del termine per la proposizione del ricorso. Caso mai, **si potrebbe discutere** se il medesimo effetto sospensivo possa continuare laddove, nel corso della **fase di contraddittorio**, il **contribuente palesi un manifesto disinteresse** al confronto (mancata presentazione agli incontri, inesistenza di argomentazioni difensive concrete, ecc.), tanto da rendere esplicito, nei fatti, l’unico intento dell’istanza.

Ma **anche in queste situazioni**, la giurisprudenza più attenta ha **salvaguardato**, dopo alcune battute d’arresto, la sostanza del procedimento, vale a dire **l’automatico differimento del termine** per la presentazione del ricorso, in quanto, diversamente operando, si finirebbe con il lasciare nel dubbio il contribuente in merito alla scadenza per l’impugnativa (quando, infatti, si concretizzerebbe l’emersione del mancato interesse al contraddittorio?).

Se così stanno le cose, si comprende bene come sia possibile **affermare con certezza** che

nulla va indicato nella istanza di accertamento con adesione (purché dalla stessa emerga chiaramente la funzione che intende svolgere), se non la richiesta cui l'Ufficio dovrebbe aderire. Infatti, se da un lato è vero che l'**'amministrazione non è obbligata a dare corso all'invito**, è pur vero (sempre per esplicita affermazione della giurisprudenza) che al **contribuente va comunque accordato lo slittamento** dei termini che, dunque, si pone di fatto come una automatica conseguenza della presentazione (nei termini) dell'istanza.

Chiudiamo dunque con

un monito:

quando si presentano istanze di accertamento con adesione è buona regola **titolarle in modo esplicito** come tali, cosicché non si possano creare equivoci. Le motivazioni, invece, si dovranno esporre solo nella successiva fase del contraddittorio con l'Ufficio.

IVA

La procedura di gestione delle importazioni

di **Marco Peirola**

Ai fini doganali, l'importazione definitiva avviene attraverso:

- **l'immissione in libera pratica**, che è l'operazione doganale con la quale viene attribuita la posizione doganale di **merce comunitaria** ad una merce non comunitaria. A tal fine, è prevista una **dichiarazione di vincolo al regime** resa presso la dogana d'ingresso nell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 79 del Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario), l'immissione in libera pratica implica:
 1. l'applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d'importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.);
 2. l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.);
 3. l'applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria;

- **l'immissione in consumo**, che comporta l'assolvimento della fiscalità interna, prevista dalla legislazione nazionale.

L'importazione, pertanto, si realizza soltanto se la merce immessa in libera pratica in un Paese membro dell'Unione europea viene

anche destinata all'immissione in consumo, con il pagamento dell'IVA e delle accise:

- nello **stesso Paese membro**, ovvero

- in un **diverso Paese membro**.

Ai fini IVA, le operazioni che costituiscono importazioni e che, in quanto tali, sono soggette all'imposta ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972, sono definite dall'art. 67 dello stesso decreto.

Previa

presentazione della dichiarazione doganale (art. 64 del Reg. CEE n. 2913/1992 e art. 56 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Testo unico in materia doganale), l'importazione fa sorgere il presupposto per il

pagamento in dogana dell'IVA, oltre che dei dazi e degli altri diritti di confine definiti dall'art. 43 del D.P.R. n. 43/1973.

In proposito, il soggetto:

- **obbligato al pagamento dell'IVA** all'importazione è il **dichiarante**, cioè (art. 4, punto 18, del Reg. CEE n. 2913/1992):
 1. la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, ovvero
 2. la persona in nome della quale è fatta la dichiarazione in dogana;
- **importatore** è considerato, **anche ai fini dell'esercizio della detrazione**, il **dichiarante**, come sopra definito, laddove presenti o detenga i beni, oggetto di importazione, in dogana.

Salvo le ipotesi (tassative) in cui l'importatore è obbligato ad applicare il reverse charge (es. importazioni di rottami e altri materiali di recupero, ex art. 70, ult. comma, del D.P.R. n. 633/1972), l'IVA è

dovuta in dogana ed è calcolata sul valore dei beni importati, determinato in base alle disposizioni doganali,

aumentato dell'ammontare (art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972):

- dei **diritti doganali**, esclusa l'IVA;
- delle **spese di inoltro** fino al luogo di destinazione all'interno dell'Unione europea, che figura sul documento di trasporto che scorta i beni all'atto della loro introduzione nel territorio comunitario. In pratica, se i beni sono stati dichiarati in dogana:
 1. “”, le spese di trasporto hanno formato oggetto della base imponibile dell'IVA pagata in dogana in sede di importazione, sicché – nei rapporti “B2B” – il reso dal vettore non residente beneficia del regime di di cui all'art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 in sede di da parte del committente/importatore;
 2. “**franco confine**”, le spese di trasporto per la **tratta italiana** non hanno formato oggetto della base imponibile dell'IVA pagata in dogana in sede di importazione, sicché – sempre nei rapporti “B2B” – l'imposta relativa alla tratta nazionale deve essere assolta dal committente/importatore in sede di **reverse charge**.

In base all'art. 201 del Reg. CEE n. 2913/1992, l'obbligazione doganale all'importazione sorge “al

momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana”. Ne consegue che, per i beni importati soggetti a dazio, l'IVA dovuta diventa esigibile con l'accettazione della predetta dichiarazione da parte dell'Autorità doganale che provvede alla relativa iscrizione nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta munendola del numero e della data di registrazione. La registrazione, in particolare, assegna alla dichiarazione doganale il valore di “bolletta doganale” e, sulla base degli elementi in essa contenuti, l'Ufficio provvede alla riscossione dei diritti dovuti, ovvero all'assunzione delle relative cauzioni (art. 8, comma 1, del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374).

Operativamente, la gestione delle operazioni di importazione implica:

- la **presentazione della dichiarazione doganale di importazione**, unitamente a tutta la documentazione relativa ai beni da importare (fatture di vendita, fatture pro forma, documenti di trasporto, ecc.);
- il **pagamento dei diritti doganali, compresa l'IVA**, a seguito del quale viene rilasciata la bolletta doganale di importazione (art. 59 del D.P.R. n. 43/1973) che deve essere **intestata al dichiarante** (C.M. 10 agosto 1989, n. 529/D);
- l'**annotazione** della bolletta doganale di importazione nel **registro degli acquisti** (di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972). In luogo delle generalità del cedente, che non sempre è rilevabile dalla bolletta, occorre indicare l'**Ufficio doganale** presso il quale è stata emessa la bolletta, nonché i suoi estremi e la tipologia di modello (C.M. 19 dicembre 1972, n. 874/33650). Ai fini della **detrazione dell'IVA**, le bollette doganali vanno **numerate in ordine progressivo e registrate** anteriormente alla liquidazione

periodica o alla dichiarazione IVA annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto. Quest'ultimo, in base all'art. 19, comma 1, ult. periodo, del D.P.R. n. 633/1972:

1. sorge con l'accettazione della dichiarazione doganale di importazione e
2. può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa al **secondo anno successivo** a quello in cui il diritto stesso ha avuto origine ed alle condizioni esistenti nel momento in cui è nato;

- la **registrazione** della **fattura emessa dal fornitore estero** nella sola **contabilità generale**, unitamente al credito IVA originato dall'annotazione della bolletta di importazione nel registro degli acquisti.

La

fattura dello spedizioniere italiano deve essere annotata sia nel registro degli acquisti, sia in contabilità generale. In via generale, le **spese di sdoganamento**, che comprendono i dazi e l'IVA, vengono anticipate dallo spedizioniere **in nome e per conto dell'importatore** per essere successivamente riaddebitate a quest'ultimo:

- come **voce esclusa dalla base imponibile** ex art. 15, comma 1, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972;
- nella **fattura relativa al trasporto**, il cui corrispettivo è **non imponibile** IVA se è già stato assoggetto ad imposta in dogana.

PENALE TRIBUTARIO

Bancarotta preferenziale e prevedibilità del fallimento

di **Luigi Ferrajoli**

E' punito a titolo di **bancarotta preferenziale** l'imprenditore che, per cercare di salvare la propria azienda dal fallimento, paga alcuni creditori a **svantaggio** di altri, qualora tale esito risulti prevedibile.

Lo ha statuito la V sezione penale della

Corte di Cassazione

con la

sentenza 32725/2014; la vicenda posta all'esame dei giudici concerneva un imprenditore **condannato**, in primo ed in secondo grado, per il reato di bancarotta preferenziale previsto e punito

dall'art. 223 in relazione

all'art. 216, co. 3, R.D. 267/42.

Ciò in quanto, quale liquidatore di una società svolgente attività di commercio di prodotti alimentari poi fallita, aveva eseguito

rilevanti pagamenti in favore di alcuni creditori senza rispettare l'ordine di soddisfacimento, oltre ad avere incassato il proprio compenso.

La difesa dell'imputato, all'esito del giudizio di primo grado, aveva proposto

appello avverso la sentenza di condanna, eccependo che i pagamenti contestati erano stati eseguiti con l'intenzione di

risanare la società; tale circostanza sarebbe stata confermata dal fatto che il liquidatore aveva anche sottoscritto personalmente alcune fidejussioni a

garanzia di debiti societari.

I giudici di secondo grado rigettavano l'impugnazione e pertanto la difesa presentava ricorso per Cassazione per

violazione di legge, deducendo l'insussistenza di prove idonee a dimostrare che l'imputato avesse effettuato pagamenti per la

soddisfazione di un credito personale o con l'intento di preferire un creditore rispetto ad un altro.

In particolare la difesa deduceva la **manca**za di **prova** della volontà dell'imputato di arrecare pregiudizio ad alcuni creditori, evidenziando che i pagamenti effettuati e la disponibilità a rilasciare **fideiussioni personali** presso le banche avrebbero dimostrato che il medesimo era convinto di poter ripianare la situazione debitoria, con ciò escludendo la sussistenza del **dolo**.

La Cassazione, pur rilevando l'intervenuta **prescrizione** del reato di bancarotta preferenziale, ha tuttavia deciso il ricorso ai fini delle statuizioni civili, rigettando la tesi difensiva.

La Suprema Corte ha infatti ritenuto che, nell'ipotesi del liquidatore della **società fallita** che si ripaghi di quanto dovutogli a titolo di compenso per l'attività svolta, questi risponda a titolo di **bancarotta preferenziale**, non ricorrendo norme che consentono di distinguere il reato in ragione della natura del creditore.

Quanto alla contestata **sussistenza del dolo**, la Cassazione, richiamando una precedente pronuncia (cfr. Cass. 31894/2009) ha evidenziato sul punto che "...
*la bancarotta preferenziale è un reato a dolo specifico, richiedendo che l'imputato agisca al fine di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi. Il **pregiudizio** degli altri creditori, però, non è collegato alla finalità dell'agire, per cui non costituisce oggetto del dolo specifico tale risultato, essendo **sufficiente** che il fallito si rappresenti la **possibilità** di ledere i creditori non favoriti, secondo i principi del dolo eventuale. In tal senso l'elemento soggettivo è ravvisabile ogni qual volta l'**atteggiamento psicologico** del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore secondo lo schema tipico del dolo eventuale*".

Secondo i giudici di legittimità il dolo specifico verrebbe meno solo nell'ipotesi in cui l'azione dell'imprenditore o del liquidatore risulti finalizzata, in via **esclusiva o prevalente**, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale, mentre nelle ipotesi in cui tale finalizzazione si sommi a quella di avvantaggiare taluni creditori, in concreto soddisfatti, la **condotta** deve ritenersi **compatibile** con la fattispecie della bancarotta preferenziale; diversamente opinando "*la fattispecie della **bancarotta preferenziale** risulterebbe difficilmente configurabile, in concreto, in tutte le ipotesi in cui l'apparente scopo di evitare il fallimento nasconda invece l'**ulteriore finalità** concorrente, anche se non prevalente, di favorire taluni creditori beneficiati in danno di altri*".

Quindi, nel caso in cui l'imprenditore o il liquidatore agisca – come nel caso di specie – nonostante sia **consapevole** del fatto di non essere in grado di evitare il dissesto, dovrà ritenersi sussistente il reato di bancarotta preferenziale, che viene meno, secondo i **giudici**, solo nel caso in cui il risultato di evitare il fallimento e di realizzare il riequilibrio

finanziario e patrimoniale possa ritenersi
più che
ragionevolmente perseguibile, sulla base di un criterio di
verosimiglianza e ragionevolezza.

ACCERTAMENTO

Agriturismi sotto la lente di ingrandimento del Fisco

di **Luigi Scappini**

Lo sviluppo degli **agriturismi** nel corso dell'ultimo biennio è stato **perseguito** attraverso una **politica** di **tutela** e di **valorizzazione**.

Dapprima con il **D.M. 13 febbraio 2013** è stato istituito il marchio “**Agriturismo Italia**” e poi, più di recente, sempre il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari forestali), con il **D.M. 13 giugno 2014**, ne ha disciplinato il relativo repertorio.

Attraverso l'istituzione del marchio “Agriturismo Italia”, le strutture sono state **classificate**, in parallelismo con gli alberghi, in **5 categorie**, a seconda dei servizi che vengono offerti.

Attraverso il **repertorio**, che è tenuto presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale – DISR I, il MIPAAF, sarà **possibile** **monitorare** l'**offerta complessiva nazionale** e quali siano le strutture dotate del marchio di “Agriturismo Italia”.

Il repertorio rappresenta anche uno strumento utilizzabile dall'Agenzia delle Entrate per attuare il piano di verifica ufficializzato con la [**circolare 25/E**](#) del 6 agosto 2014, relativamente alla parte rappresentata dal monitoraggio del mondo degli agriturismi con l'obiettivo di rilevare ove nella realtà operativa essi siano vere e proprie imprese commerciali di ristorazione e/o alberghiere.

La tentazione è forte, alla luce dell'indubbio **regime** di **favore** riservato agli agriturismi in quanto tali rispetto alle attività di ristorazione ordinarie.

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge 96/2006 è infatti previsto che ai fini fiscali si faccia riferimento alle regole previste all'

articolo 5 della

Legge 413/1991, ai sensi del quale si applica un

regime di tassazione

forfettario sia per quanto riguarda l'imposizione diretta, ove si considera quale reddito imponibile il

25% dei ricavi al netto dell'IVA, sia ai fini di quest'ultimo che si considera dovuta in misura pari al

50% del suo ammontare complessivo. In entrambi i casi (dirette e

IVA) il regime delineato rappresenta quello ordinario previsto per gli agriturismi.

Per quanto riguarda l'IVA, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella

[**Risoluzione 65/E**](#) del 16 marzo 2009, l'impossibilità di procedere alla richiesta di rimborso dell'IVA assolta sui beni strumentali all'attività.

Ma per poter fruire del regime come brevemente delineato, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 96/2006, l'attività deve essere

svolta da parte di

imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile, strutturati anche nella forma di società di persone o di capitali, o associati tra di loro.

Questo requisito è

condicio

sine qua non per poter svolgere attività agrituristica.

La Corte di Cassazione, con la

sentenza 24430/2008 in maniera molto chiara ha affermato che “

Il riconoscimento della qualità agrituristica dell'attività di “ricezione ed ospitalità”, quindi, secondo la norma, richiede la contemporanea sussistenza (a) della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, (b) dell'esistenza di un “rapporto di connessione e complementarietà” con l'attività propriamente agricola e (c) della permanenza della principalità di quest'ultima rispetto all'altra. A contrario, ovviamente, si deduce che per la norma non può mai essere considerata “agrituristica” una attività di “ricezione” e di “ospitalità” svolta da un imprenditore che non possa qualificarsi “agricolo” ovvero che non sia o non sia più nel detto rapporto di “connessione e complementarietà” con l'attività agricola o, comunque, che (evidentemente per il suo sviluppo o per l'impegno lavorativo richiesto o per l'entità dei capitali impiegati) releghi quest'ultima in posizione del tutto secondaria.”.

Corollario è che, ai fini dell'attività di ricezione e ospitalità, dovrà essere utilizzata la struttura produttiva dell'attività agricola.

L'articolo 2, comma 3 della Legge 96/2006 delinea le

attività tipiche dell'agriturismo consistenti in:

1. dare ospitalità in alloggi e/o spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;
2. somministrare pasti e bevande che devono essere rappresentati in prevalenza con prodotti propri e di aziende agricole della zona, compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
3. organizzare degustazioni di prodotti dell'azienda, compresa la mescita dei vini;
4. organizzare, anche al di fuori della propria azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, sportive ed escursioni, comprese quelle ippoturistiche, con il fine di promuovere il territorio.

Tuttavia, dette attività

non sono

vincolanti, infatti, come precisato dal

TAR della Lombardia con la

sentenza 132/2010 l'attività di agriturismo deve avere quale oggetto principale l'attività di ricezione e ospitalità, mentre le altre sono complementari ma non essenziali.

A chiusura si ricorda come ampio margine in tema di legiferazione è lasciato alle

Regioni, tanto è vero che, proprio in merito al

rapporto di

connessione e quindi i

parametri da rispettare, che rappresenteranno il fulcro dell'attività di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, la

facoltà di delinearli, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della Legge 96/2006, è

devoluta a ogni singola Regione.

ADEMPIMENTI

Dal 1° ottobre le nuove regole per l'utilizzo del modello F24

di Luca Mambrin

Tra le principali **novità** del **D.L. 66/2014** (convertito con la Legge **89/2014**) vi è sicuramente la norma contenuta nell'art. 11 del decreto in materia di **modello F24** che stabilisce che:

“ A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, sono eseguiti:

- *esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;*
- *esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;*
- *esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”.*

Sostanzialmente a partire dal **1° ottobre** sono state **ampliate le ipotesi nelle quali è obbligatoria la presentazione telematica del modello F24**: per i soggetti titolari di partita IVA tale adempimento è già in vigore dal **1 gennaio 2007**, pertanto la norma estende tale obbligo anche ai **soggetti non titolari di partita IVA** con **esclusione degli F24 con saldo a debito inferiore ad euro 1.000 senza utilizzo di crediti in compensazione**.

Sono tre le situazioni che la nuova norma va a modificare:

1. la presentazione di modelli **F24 con utilizzo di crediti in compensazione** ma a **saldo zero**;
2. la presentazione di modelli **F24 con utilizzo di crediti in compensazione** ma a **saldo a debito**;
3. la presentazione di modelli **F24 senza l'utilizzo di crediti in compensazione con saldo a debito superiore ad euro 1.000**.

Ai sensi del comma 2 **lettera a)** dell'art. 11 del D.L. 66/2014, a decorrere dal **1° ottobre 2014** tutti i **modelli F24**, il cui **saldo finale sia pari a zero** per effetto delle compensazioni effettuate, **di contribuenti titolari di partita IVA e non titolari di partita** dovranno essere presentati **esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** ovvero:

- **F24 online o F24 web**: a questi servizi possono aver accesso tutti i soggetti (titolari o non titolari di partita IVA) registrati presso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (**Entratel o Fisconline**); per poterli utilizzare invece è necessario disporre di un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso la Posta. Con la modalità F24 web è possibile trasmettere i modelli F24 senza la necessità di avere alcun software specifico, mentre con la modalità F24 online è necessario utilizzare per la trasmissione l'apposito software;
- **F24 cumulativo**: in alternativa ai servizi Entratel o Fisconline è possibile effettuare la presentazione dei modelli f24 a saldo zero per mezzo di **un intermediario abilitato** (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili, CAF...) a sua volta abilitato al servizio Entratel per le trasmissioni dei modelli per conto dei clienti.

Ai sensi del comma 2 **lettera b)** dell'art. 11 del D.L. 66/2014, a decorrere dal **1° ottobre 2014** tutti i **modelli F24**, il cui **saldo finale sia a debito** e con l'utilizzo in compensazione di crediti, **di contribuenti titolari di partita IVA e non titolari di partita** dovranno essere presentati **esclusivamente mediante**:

- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**F24 web, F24 online, F24 cumulativo**);
- i **servizi forniti dagli intermediari della riscossione** convenzionati con la stessa Agenzia, attraverso l'utilizzo del **servizio di home/remote banking** di banche o Poste.

Infine, ai sensi del comma 2 **lettera c)** dell'art. 11 del D.L. 66/2014, a decorrere dal **1° ottobre 2014** tutti i **modelli F24**, senza utilizzo di compensazioni, **il cui saldo finale sia di importo superiore ad euro 1.000**, di **contribuenti titolari di partita IVA e non titolari di partita**, dovranno essere presentati **esclusivamente mediante**:

- i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**F24 web, F24 online, F24 cumulativo**);
- i **servizi forniti dagli intermediari della riscossione** convenzionati con la stessa Agenzia, attraverso l'utilizzo del **servizio di home/remote banking** di banche o Poste.

Come si evince dalla tabella sotto riportata **l'unica situazione** in cui è ancora ammessa la presentazione del **modello F24 "cartaceo"** si ha nel caso di un contribuente privato con modello F24, senza compensazioni, a debito per un importo inferiore a 1.000 euro:

--	--	--

SOGGETTO	F24	MODALITA'
Titolare di partita iva	a saldo zero	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo
Titolare di partita iva	a debito con compensazione; qualunque importo	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking
Titolare di partita iva	a debito senza compensazione; qualunque importo	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking
Non titolare di partita iva	a saldo zero	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo
Non titolare di partita iva	a debito con compensazione; importo superiore ad € 1.000	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking
Non titolare di partita iva	a debito con compensazione; importo inferiore ad € 1.000	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking
Non titolare di partita iva	a debito senza compensazione; importo inferiore € 1.000	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking, cartaceo
Non titolare di partita iva	a debito senza compensazione; importo superiore ad € 1.000	F24 on line, F24 web, F24 cumulativo, home banking

BACHECA

Special Event Trust 2.0

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Venerdì e sabato si terrà nella splendida cornice del
in provincia di
, lo

L'evento sarà tutto dedicato all'
approfondimento del *trust* e alle sue
applicazioni operative e sarà "speciale" da molti punti di vista.

Innanzitutto a livello di
contenuti didattici: la scelta dei temi affrontati, il coinvolgimento dei partecipanti attraverso il
Sistema InterAttivo Euroconference, le esercitazioni sulla
redazione degli atti, il
rapporto diretto con i relatori, con la possibilità di effettuare
sessioni di approfondimento *one-to-one*.

Poi la location: uno
splendido castello trecentesco situato nella pianura veronese, vicino alla città murata di
Montagnana.

Anche la cena sarà "speciale" perché sarà una "
Cena con Delitto", con un vero e proprio spettacolo interattivo che vedrà il coinvolgimento

degli attori che metteranno in scena un delitto che dovrà essere risolto dai commensali.

E ancora la possibilità per gli **accompagnatori** di visitare **Verona** con una visita guidata per apprezzare al meglio le bellezze della città scaligera.

Per quanto riguarda le tematiche affrontate, nella mattinata della prima giornata, dopo il *welcome coffee*, analizzeremo gli **elementi essenziali dell'istituto** e la **fiscalità diretta ed indiretta**. Ragioneremo quindi sulla **scelta della legislazione straniera**, con un confronto fra la legge di Jersey e quella di San Marino.

Nel pomeriggio si analizzeranno le problematiche del **trust successorio**, soffermandosi in particolare sull'utilizzo del *trust* per **pianificare la successione** e la **legittima** e la sua inviolabilità.

Affronteremo poi in modo operativo la **redazione dell'atto istitutivo**, cercando di evidenziare l'approccio da adottare con i Clienti e analizzando le **clausole fondamentali** che governeranno la vita del *trust*.

Nella giornata di sabato, invece, analizzeremo il **ruolo del trustee** e l'attività che deve svolgere anche a livello di adempimenti amministrativi, torneremo sulle problematiche fiscali soffermandoci sulla **fiscalità dei trust esteri** e faremo un' **analisi critica di alcune clausole** presenti in alcuni atti.

Il pomeriggio sarà infine dedicato agli **incontri one-to-one** con i Partecipanti che hanno richiesto in sede di iscrizione questo servizio per analizzare problematiche specifiche dei loro Clienti.

Interverranno come relatori in entrambe le giornate **Sergio Pellegrino**, **Ennio Vial** e il Notaio **Marco Tottolo**.

Special event

Special Event - Formula week-end

TRUST 2.0

*Due giorni dedicati all'approfondimento dell'istituto del Trust
nella suggestiva cornice di uno splendido castello trecentesco*